



COMUNE DI CENTOLA

VIA T. TASSO, 13 — TEL. 0974/370711
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

Publicato all'albo Pretorio

Nr. **1426**

Dal **02/11/2022**

REG. ORD. N ° 389 / P.C. / TERR. --- del 10/10/2022

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE RIPE, DEI FOSSI, DEI CANALI E DEI TERRENI PRIVATI CON PRESENZA DI RIFIUTI, STERPAGLIE, CESPUGLI, ROVI, RAMAGLIE ED ERBE SELVATICHE IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO.

IL SINDACO

VISTO CHE:

- tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- il territorio del Comune di Centola risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti durante tutto l'anno ed in particolare nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con conseguenti possibili allagamenti, con pericolo di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;
- al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto ad allagamenti, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione di idonea rete di regimazione;
- tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie devono essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;
- è necessario provvedere, con periodicità, da parte dei proprietari, alla manutenzione dei suoli di proprietà privata, agricoli e urbanizzati, ivi compresi i fossi costituenti il reticolo idraulico secondario (con esclusione di quelli demaniali o classificati acque pubbliche, la cui manutenzione compete alla Provincia o ai Consorzi di bonifica eventualmente costituiti), le opere di regimazione delle acque meteoriche (canali di scolo), ivi compresi i fossi laterali delle strade comunali e/o vicinali, di proprietà privata, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, comprese eventuali frane, allo scopo di mantenere il regime di scolo delle acque onde evitare danni al sistema viario e idraulico del territorio comunale e pregiudizio a cose o persone derivanti dagli straripamenti delle acque non opportunamente canalizzate;

CONSIDERATO che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi e che nell'ambito urbano ed extraurbano vengono frequentemente accertate situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell'obbligatoria attività di sfalcio dell'erba e/o di potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

RILEVATA la presenza di:

- piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulle sedi viarie prospicienti, e/o sui marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

DATO ATTO, altresì, che:

- i terreni e i lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, nonché nell'agro, a causa della presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti, che costituiscono rilevanti fonti di potenziale pericolo, oltre che per il traffico veicolare e pedonale, anche e soprattutto di carattere igienico-sanitario in quanto motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, stante peraltro il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che di insetti nocivi e fastidiosi, idonei a causare disagi a persone e animali;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

VALUTATA, per quanto sopra, la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree durante l'intero arco dell'anno solare;

DATO ATTO che la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti ed all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue, e che l'ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

RICONOSCIUTO altresì che l'incuria di cui sopra può rendere poco visibile o nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata delle strade;

CONSIDERATO che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulire e curare tutte le aree del territorio comunale, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

VALUTATA la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private, le proprietà private stesse, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità vicinale di uso pubblico, e le abitazioni;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica; in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra e in particolare, gli artt. 29-31- 32- 33 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s. m.);

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

VISTI gli articoli dal 29 al 33 del D. Lgs. 30/04/1992, n.285 (Codice della Strada), impongono di eseguire opere finalizzate alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento, di provvedere alla pulizia ed all'esecuzione di lavori su fossi di scolo finalizzati ad impedire ristagni o rallentamenti, nonché alla pulizia dei tratti intubati di tombini e ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.12 del R.D. n. 523 del 25.07.1904 i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere devono provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile dispongono in merito allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei ed alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia Urbana vigente;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia Rurale vigente;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza sindacale nr. 08/I.A.S./2018/Terr.- del 08/05/2018 di pari oggetto;

RAVVISATA la necessità di adottare un'ordinanza estesa all'intero territorio comunale che prescrive l'esecuzione da parte dei proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi frontisti di interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi;

VISTI:

- gli artt. 7bis, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- gli artt. 1 e 59 del Regio Decreto n. 773/1931 - "T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- gli artt. 13 e 14 della Legge n. 833 del 13/12/1978;
- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. "T.U. in materia ambientale";
- l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 (protezione civile – competenza dei comuni);
- l'art. 2 lett. c del D.M. 05/08/2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana);
- l'art. 12 della Legge n. 265 del 03/08/1999;
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- la Legge 689 del 24/11/1989 e s.m.i.
- il D.Lgs 285/1992 e s.m.i "Nuovo Codice della Strada";
- il DPR 495/1992 e s.m.i "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- lo Statuto Comunale

ORDINA

1) ai proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, a provvedere ciclicamente:

- a) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- b) alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti;
- c) a ripulire, nei tratti intubati, i tombini ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;
- d) alla rimozione tempestiva di tutto il materiale delle operazioni di cui sopra nelle forme previste dalla legge;
- e) nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) a eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 (metri due) dal ciglio del fosso, così come previsto dall'art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno mt. 4 dal piede dell'eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade;
- f) nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso;
- g) a mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente Ufficio Comunale;
- h) a provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via o confinanti con la pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico, convogliando, a regola d'arte, tali acque per la loro immissione nella rete idraulica principale (fossi e canali pubblici).

2) che le operazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del precedente punto dovranno essere effettuate e ripetute ciclicamente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque con un numero minimo di tre cicli di opere da effettuarsi secondo le scadenze:

- Primo ciclo: entro il 10 GENNAIO di ogni anno

- Secondo ciclo: entro il 31 MARZO di ogni anno

- Terzo ciclo: entro il 10 SETTEMBRE di ogni anno

3) **ai soggetti di cui al punto 1) della presente ordinanza** di provvedere ciclicamente a quanto disposto dal D.Lgs. 30/04/1992, n.285 ed in particolare:

I. quanto a siepi, piantagioni ed alberature (art. 29 del Codice della strada e art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992):

a) a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e la sua pertinenza che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria nonché compromettono o limitano l'illuminazione pubblica;

b) a rimuovere, nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale;

c) a rispettare la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare alberi lateralmente alla strada, che non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri; la distanza per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro non può essere inferiore ad 1 metro;

II. quanto ad opere edili in genere fronteggianti le strade (art. 30 del Codice della strada): a porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

III. quanto alla stabilità di ripe ed opere di sostegno (art. 31 del Codice della strada): a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;

4) **ai soggetti di cui al punto 1) della presente ordinanza** sia per le **aree verdi urbane incolte**, con annesse aree pertinenziali, che per le **aree agricole non coltivate** che ancora non abbiano adempiuto, si ordina di provvedere ad effettuare i relativi **INTERVENTI DI PULIZIA**, a propria cura e spese, **DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, alla eliminazione di rifiuti e materiali e quant'altro possa divenire fonte di rischio ambientale nonché favorire la proliferazione di animali in genere ed in particolare di ratti, serpenti ed insetti nocivi che facilmente completano il ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale vegetale e rifiuti, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

TALI INTERVENTI, lungo i fronti delle proprietà, deve essere eseguito per una fascia di area avente lunghezza pari alla lunghezza della stessa del confine e di una profondità pari a:

-- ml. 20 per le aree poste all'interno del centro urbano;

-- ml. 10 per le aree poste all'esterno del centro urbano

TUTTI GLI INTERVENTI INDICATI A PRECEDENTE PUNTO 4 DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON DECORRENZA IMMEDIATA e comunque entro e non oltre il 15 Giugno c.a.

Per gli anni a seguire, dovranno essere effettuati e ripetuti ciclicamente e garantiti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità durante l'intero arco dell'anno e comunque con un numero minimo di DUE cicli di interventi da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- Primo ciclo: entro il 31 MARZO di ogni anno

- Secondo ciclo: entro il 31 MAGGIO di ogni anno;

Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalle Prescrizioni Regionali Antincendio, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione.

AVVERTE

- a) le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente Ordinanza saranno avviate, decorsi 10 giorni dalla data di affissione della stessa all'Albo Pretorio, al fine di consentire la compiuta informazione e conoscenza degli ordini e delle avvertenze in essa contenuti;
- b) che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza, **specificatamente ai punti 1), 2) e 4)**, comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL – D.lgs. n. 267/2000 – la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 80,00 ad Euro 500,00**, secondo le modalità previste dalla legge 689/81 e **in caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nell'anno legale.**
- c) i predetti interventi di pulizia, di cui ai punti 1), 2) e 4) della presente Ordinanza, dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica, con addebito delle relative spese a carico degli inadempienti, salva applicazione della sanzione sopra citata;
- d) per gli **inadempimenti di cui al punto 3) della presente Ordinanza** che comportano ostacolo alla viabilità e il traffico, oltre all'esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito delle relative spese, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 168,00 ad Euro 674,00** (art. 29 C.d.S);
- e) per gli **inadempimenti di cui al punto 3) della presente Ordinanza**, è prevista, in caso di franamenti o scoscendimenti del terreno, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 168,00 ad Euro 674,00**, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a cura e spese del responsabile (art. 31 C.d.S.)
- f) qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente posto a carico degli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute in merito da questa Amministrazione;
- g) che in caso di accertamento, da parte degli organi competenti, di eventuali fattispecie determinanti grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, comporterà l'adozione di specifica Ordinanza Contingibile ed Urgente a carico del responsabile la cui inottemperanza sarà comunicata all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale, fatta salva ogni altra situazione che possa configurare diversa fattispecie di rilevanza penale.
- h) che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto innanzi al Tribunale Regionale Campania (ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199);

DEMANDA

per l'attuazione della presente ordinanza:

Al Corpo di Polizia Municipale e agli Agenti di Forza Pubblica (**organo accertatore**) di provvedere all'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.

Al Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica LL.PP.: *lavori pubblici, appalti, espropri, patrimonio, manutenzione, viabilità, igiene ambientale* (**organo esecutore**) di provvedere, con l'assistenza della Forza Pubblica e previo invio da parte del Comando di P.M. dell'elenco dei soggetti da esso individuati con i dati identificativi di ciascuno, all'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, come individuati dall'organo accertatore, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento d'ufficio;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Responsabile dell'Ufficio Igiene Ambientale del Comune di Centola;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

DISPONE

A) la trasmissione del presente provvedimento:

- 1) all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Salerno;
- 2) al Dirigente del Settore Manutentivo Comunale;
- 3) al Responsabile della Polizia Municipale di Centola;
- 4) al Comando Stazione Carabinieri di Centola-Palinuro;
- 5) al Comando Carabinieri-Forestali dello Stato – Comando Stazione di Pisciotta;
- 6) al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- 7) al Comando Polizia Provinciale;
- 8) alla Provincia di Salerno;
- 9) alla Giunta Regionale Campania – Direzione Generale - Politiche Territoriali - Lavori Pubblici e Protezione Civile.

B) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune di Centola, nonché la sua pubblicizzazione mediante pubblica affissione.

 IL SINDACO
Avv. Rosario Pirrone
